ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"G. B. NOVELLI"

Via G.B. Novelli, N° 1 - *81025* MARCIANISE (CE)

Tel.: 0823.511909 – **Codice Fiscale**: 80102490614 **– Codice Meccanografico**: CEIS01100N

E-mail: ceis01100n@istruzione.it -

Posta certificata (PEC): ceis01100n@pec.istruzione.it - **Sito Web:** www.istitutonovelli.edu.it

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "G. B. NOVELLI"-MARCIANISE
Prot. 0017354 del 07/11/2026
VII (Uscita)

Al Personale DOCENTE T. D.
con nomina fino al 30/06/2027 e
al 31/08/2027
p. c. Al DSGA
AGLI ATTI

Oggetto: Ferie del personale con contratto a tempo determinato A.S. 2026/2027 - Informativa sulla fruizione delle ferie per i docenti con contratto a T. D. fino al 30/06/2027 e al 31/08/2027

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.
A tal proposito si rimanda alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:

- **Art. 1 comma 54 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita**: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

- **D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 1 comma 55 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita**: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. […] Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"G. B. NOVELLI"

Via G.B. Novelli, N° 1 - *81025* MARCIANISE (CE)

Tel.: 0823.511909 – **Codice Fiscale**: 80102490614 **– Codice Meccanografico**: CEIS01100N

E-mail: ceis01100n@istruzione.it -

Posta certificata (PEC): ceis01100n@pec.istruzione.it - **Sito Web:** www.istitutonovelli.edu.it

- L'art. 38 del CCNL in vigore così recita: "Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative."

- Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019/21 ;
- Nota del M.I.M. prot. n. 75233 del 27/03/2025;

Secondo la normativa vigente, le ferie per i docenti devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d'ufficio. Infatti, durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio Natale, Pasqua, o periodo estivo), i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, rimangono a disposizione della scuola e non possono essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale. Non sussiste, infatti, un obbligo di richiesta delle ferie.
La Cassazione, in diverse pronunce, ha ribadito che i docenti, anche nei periodi di sospensione, possono svolgere attività funzionali all'insegnamento, come la progettazione didattica, la ricerca, la documentazione o la preparazione delle riunioni.
Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie e si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie (ribadita dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con nota prot. n. 1904 del 10/01/2025). La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (vacanze natalizie, pasquali, ponti ecc).
Si invitano pertanto i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2027 a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.
Si avvisano i docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva. Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2027).
Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fabiola DEL DEO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs n. 82/2005

FABIOLA DEL DEO
07.11.2026 10:19:50
CET